

Verbale Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale d'assemblea straordinaria del 10/06/2022

Alle ore 18 circa del 10/06/2022, presso la sede operativa in Vieste, al lungomare C. Colombo n.3, si è riunita

L'Assemblea Straordinaria alla presenza di tutti i soci dell'Associazione IL buon Samaritano con il seguente punto all'ordine del giorno:

- 1) Modifica allo statuto associativo ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D.L.gs 3 Luglio 2017 n. 117
- 2) Affermazione da parte di tutti i soci della volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico
- 3) conferimento del mandato al legale rappresentante di richiedere la relativa qualificazione (APS)
- 4) varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig. Iannoli Vincenzo, il quale chiama alle funzioni di segretario la signora Corricelli Anna Maria.

Il presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 7 soci. Pertanto, ai sensi del vigente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione del punto 1

dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al codice del terzo settore D.L.gs n. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese ad oggi vigente.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il presidente riprende la parola e passa alla trattazione del punto 2, invitando tutti i soci a voler esprimere la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico.

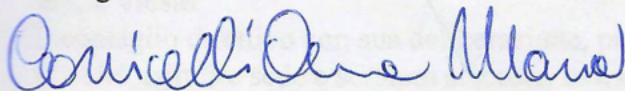
Tutti i soci, all'unanimità, si dichiarano favorevoli approvando in votazione palese ad oggi vigente.

Il presidente procede alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, invitando tutti i soci presenti ad esprimersi circa il conferimento del mandato al legale rappresentante di richiedere la relativa qualificazione (APS). L'Assemblea, con voto unanime e approvando in votazione palese ad oggi vigente, conferisce al legale rappresentante dell'Associazione e presidente Iannoli Vincenzo, il mandato per richiedere la relativa qualificazione (APS).

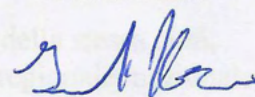
Il presidente ed il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20,40 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.L.gs. 117/2017.

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.L.gs. 117/2017.

Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del terzo Settore, D.lgs. n.117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.lgs. n.117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2, l'assemblea approva il nuovo Statuto. In allegato la presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale ai sensi degli art. 35 e 36 e degli articoli correlati al Titolo II, III, IV e X del medesimo Codice del Terzo Settore, D.lgs. n.117/2017.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Allegato

PREMESSA

L'associazione volontariato denominata "Il Buon Samaritano", è un sodalizio di volontariato il cui anno di fondazione risale al 17 Ottobre 2018.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"IL BUON SAMARITANO"

**ACRONIMO APS (ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE)
STATUTO**

Art. 1 – Denominazione e Sede

Il presente statuto disciplina l'associazione di volontariato denominata "Il Buon Samaritano" liberamente fondata il 17 ottobre 2018 a Vieste – Foggia - che si costituisce, in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche. In seguito sarà denominata "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo "APS" senza che ciò modifichi del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà, dunque "Il Buon Samaritano APS" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati al principio di solidarietà, trasparenza e democraticità che consentano l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha sede legale in Vieste, in via Pertini 16/a, sede operativa Lungomare Colombo nr3, a Vieste.

Il consiglio direttivo con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché, istituire sede e sessioni staccate, ove lo ritenga opportuno, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione agisce secondo il dettato della legge quadro nazionale del volontariato 266/91, e leggi regionali di riferimento.

Art. 2 – Scopo e finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari e terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione opera in modo prevalente e determinante con le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di interesse pubblico, ai sensi del D. lgs n.117/2017 e s.m.l. relativo al "Codice del terzo settore" nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovere strumenti di assistenza sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale secondo l'articolo 5 comma 1 codice terzo settore D. lgs 3 Luglio 2017 n.117

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

L'Associazione, quindi potrà, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, nell'ambito d'interesse generale promuovere e sostenere iniziative di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno:

- realizzare corsi d'educazione permanente, di formazione professionale finanziata da enti pubblici e non, e di riqualificazione;
- promuovere attività culturali mediante convegni, mostre, presentazioni libri, assemblee, spettacoli anche in collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazione di cori musicali, collaborazione con le scuole per sensibilizzare gli studenti sui bisogni emergenti nei cittadini disagiati;
- diffondere la cultura della pace, solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- promuovere e organizzare la raccolta e la distribuzione di viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere a favore di realtà bisognose o colpite da gravi calamità e guerre;
- Favorire l'invio di personale e volontari, collaborare con altre associazioni di paesi poveri e del sud del mondo e con organizzazioni non governative.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere, è il consiglio direttivo;

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e condizioni stabilite dal consiglio direttivo.

L'Associazione può avvalersi di dipendenti o collaboratori per il regolare funzionamento o per specializzare l'attività.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui articolo 36 comma 1 del D. lgs del 3 Luglio 2017 n117.

Art. 3 – Soci

- 1) Sono ammessi a far parte dell'Associazione, le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2) Possono essere ammessi come associati, anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale secondo le disposizioni degli artt. 32, comma 2 e 35, comma 3 CTS.
- 3) Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal consiglio direttivo.
- 4) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso, il diritto al recesso.

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione, lo statuto (soci fondatori) e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo dell'Associazione.

Socio Ordinario, partecipa a tutti gli effetti della vita associativa,

Socio Sostenitore, partecipa a tutti gli effetti della vita associativa, contribuendo alla costruzione e alla realizzazione dei vari progetti che l'Associazione riterrà opportuno intraprendere, sempre nel pieno rispetto delle finalità associative.

Socio Benemerito, partecipa a tutti gli effetti alla vita associativa, contribuendo in forma attiva al sostegno ed organizzativo per la realizzazione di progetti nazionali ed internazionali di particolare rilevanza.

L'ammissione richiede il conseguimento della maggiore età o, per i minori, l'assenso scritto del soggetto esercente la patria potestà.

Il consiglio direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche.

I soci hanno tutti parità di diritti e di doveri.

Nella domanda di ammissione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo dell'Associazione, che deve prendere in esame la domanda di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne notizia all'interessato. Questi può, entro 60 giorni dalla comunicazione, rivalersi chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Associazione in occasione della successiva convocazione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. Per dimissioni volontarie;
2. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
3. Per decesso;
4. Per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
5. Per persistente violazione degli obblighi statutari.

Art. 4 – Obblighi e diritti dei soci

I soci devono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro, la propria attività che non può essere retribuita neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci e preventivamente approvati dal consiglio.

I soci sono tenuti inoltre ad osservare il presente statuto ed il regolamento, nonché le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, a mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione, a versare la quota associativa che è annuale (con durata pari all'anno solare) non trasferibile né restituibile in caso di decesso, recesso o espulsione, la quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.

I soci hanno diritto (purché iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi):

1. Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento dei contributi) e di votare direttamente (ogni socio ha diritto ad un voto);
2. Di essere eletti alle cariche sociali;
3. Di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
4. Di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
5. Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
6. Di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
7. Di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
8. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo.

I soci hanno l'obbligo di:

1. Osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. Versare il contributo stabilito dall'assemblea;
3. Svolgere le attività precedentemente concordate;
4. Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I soci possono recedere dall'Associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente il quale ne dà comunicazione al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo pronuncia la decadenza con delibera motivata contro gli associati:

- A. Che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- B. Che non eseguono in tutto o in parte il versamento della quota sociale ed ogni altro versamento richiesto dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- C. Che non adempiono ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 5 – Sono organi dell'Associazione

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- L'organo di revisione nominato qualora si verifichino le condizioni di cui art.31 del Codice del Terzo settore

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei revisori dei conti;
- Collegio dei Garanti.

Art. 6 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita e rappresenta l'universalità dei soci in regola col pagamento delle quote sociali, e le sue deliberazioni prese in conformità al Codice Civile, alle Leggi ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti e dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 28/02 di ogni anno cioè entro 4 mesi dal termine dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle norme di attuazione, che sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 Giugno di ogni anno; l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Deve inoltre essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 dei soci e su richiesta del Consiglio Direttivo, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante lettera o altra comunicazione scritta (ad es. fax, email, WhatsApp, etc) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata al domicilio dell'aderente, oppure con avviso affisso all'interno della sede almeno 10 giorni prima della riunione, oppure mediante pubblicazione sulla eventuale rivista dell'Associazione. Resta salva la possibilità di convocare d'urgenza l'Assemblea a mezzo telegramma, in modo che i soci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. In qualsiasi caso l'Assemblea è valida con la presenza di tutti i soci.

L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo, oltre all'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria è convocata in prima e seconda convocazione.

In prima convocazione le deliberazioni sono assunte validamente a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, elegge tra i propri componenti il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti, approva eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo, delibera su quant'altro le compete per legge e dal presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente: il segretario redige e trascrive il verbale nell'apposito libro.

L'Assemblea straordinaria convocata dal Presidente, delibera in merito alle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto, sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione con le modalità e le maggioranze indicate rispettivamente al secondo e al terzo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, sentito il parere dell'organismo di controllo istituito per legge.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea vengono riassunte in verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione e ogni aderente ha diritto alla consultazione e di trarne copia.

Art.7-Assemblea ordinaria : competenze e quorum

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 8 - Assemblea straordinaria : competenze e quorum

E' compito dell'Assemblea Straordinaria :

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 5 anni.

L'esercizio delle cariche è gratuito. I suoi membri sono rieleggibili senza alcun limite.

I membri del consiglio direttivo decadono di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per 3 volte consecutive. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri scelti tra i soci.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga subentrando il primo dei non eletti che durerà in carica per il periodo residuo del mandato del consigliere sostituito. Tale subentro viene ratificato alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati che abbiano comunicato all'Associazione la propria candidatura, mediante deposito presso la sede sociale di apposita dichiarazione entro sette giorni precedenti la seduta in prima convocazione dell'Assemblea all'uopo convocata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque una volta per ogni esercizio per delibera in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax, o a e-mail, WhatsApp da spedire non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i componenti del Consiglio Direttivo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Per la validità della seduta del Consiglio Direttivo in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei componenti, nel caso di seconda convocazione del Consiglio Direttivo è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e può nominare al suo interno il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Generale che avrà poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione e che potrà essere membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, eletto a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e la rappresenta, ai sensi della legge e della normativa vigente, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nel riguardo dei soci che nei riguardi dei terzi, con la facoltà di sottoscrivere tutti gli atti, convenzioni e contratti che impegnino l'Associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il Presidente, coll'accordo del Consiglio Direttivo, può delegare parte della sua attribuzioni e suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, od a uno o più soci.

In caso di necessità e urgenza prende decisioni urgenti, comunicandole al Consiglio Direttivo per ratifica nella prima seduta successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità o di assenza, in tutte le mansioni ed attribuzioni a lui delegate.

Il segretario collabora col Presidente alla formazione dei programmi, al disbrigo delle pratiche correnti e compila i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, verbali che sono a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede dell'organizzazione.

I consiglieri collaborano alle varie attività e cooperano per soddisfare le necessità del gruppo, secondo le disposizioni che vengono impartite dal Presidente.

L'amministratore tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario ed in particolare della tenuta dei libri contabili, inoltre:

1. Controlla e gestisce il patrimonio dell'Associazione;
2. Controlla la regolare tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia;
3. Redige annualmente il bilancio o rendiconto, la situazione patrimoniale, economico-finanziaria entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, con distinzione tra attività istituzionali e quelle direttamente connesse, da sottoporre all'Assemblea, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo verso cui è direttamente responsabile;
4. Relaziona trimestralmente sul proprio operato al Consiglio Direttivo con il quale coordina le proprie attività e le eventuali iniziative.

Art 11– Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti: si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non soci; essi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili. Tra i compiti principali il collegio, che elegge tra i suoi membri un Presidente, sorveglia la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferisce nel merito dell'Assemblea, certifica il bilancio e ne redige la relazione di accompagnamento. Il collegio dei revisori opera a titolo gratuito.

In caso di dimissioni o di decadenza, la sostituzione avviene secondo le norme previste dall'art. 7.

Art 12 – Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Garanti:

1. Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. Giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure ed il lodo è inappellabile.

Art 13 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
2. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incrementare il patrimonio.

Le entrate sono costituite da:

1. Quota associativa ed eventuali contributi dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Assemblea;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4. Contributi di organismi internazionali;
5. Donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio;
6. Rimborsi derivanti da convenzioni;
7. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
8. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
9. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
10. Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche sociali, non esplicitamente destinato all'incremento del patrimonio ai sensi degli articoli 5,6 e 7 del D. lgs 3 Luglio 2017 n117.

I fondi possono essere depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo: eventuali utili che derivino dalla gestione dell'Associazione non possono essere in alcun modo ripartiti tra i soci ma devono essere reimpiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art 14– Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno tre quarti di essi.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge del 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15– Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi, saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n.106 e il D.lgs 3 luglio 2017 e S.M.I.) e, per quanto in essa non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti scelti anche tra i non soci.
Il Collegio dei Garanti:
1. Ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi
organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
2. Giudica "ex bono et equo" senza formalità di procedure ed il lodo è inappellabile.

Art 13 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1. Da beni mobili ed immobili che diventeranno di sua proprietà;
2. Eventuali fondi di riserva;
3. Da eventuali altre risorse finanziarie ed incrementi del patrimonio.

Le entrate sono costituite da:
1. Quota associativa ed eventuale contributo di gestione richiesto in relazione
alle necessità;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
4. Contributi internazionali;
5. Rendite di beni immobili;
6. Rimborsi;
7. Rendite di beni mobili;
8. Proventi da attività commerciali;
9. Proventi da attività finanziarie;
10. Ogni altro provento, anche derivante dall'incremento del patrimonio;
11. Proventi da attività di gestione.

17 AGO 2022
REGISTRATO A MANFREDONIA IL
AL N. 902 SERIE 3
ESATTE € ATTO RESERVE



L ASSISTENTE
Libero ARMIENTO
Firma su delega del Direttore Provinciale
(Michael GAMMAROTA)

I fondi possono essere depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo;
eventuali utili che derivino dalla gestione dell'Associazione non possono essere in alcun modo
ripartiti tra i soci ma devono essere reinvestiti per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art 14 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dai soci con il voto favorevole di almeno tre
quarti di essi.
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con
finalità analoga ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma
190 della Legge del 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 15 - Disposizioni transitorie
Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione dell'Associazione nel medesimo,
ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi in cui, rispettivamente, il medesimo registro
verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta ed i medesimi
successivi provvedimenti attuativi, saranno emanati ed entreranno in vigore.
Per quanto non previsto dal presente statuto, vigono le norme vigenti in materia di enti del Terzo
Settore (ed in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs 3 luglio 2017 e S.M.I.) e, per
quanto in essa non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.